

Legge federale sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario

del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 2000²,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione partecipa al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri designa il rappresentante della Confederazione nel Consiglio di fondazione.

Art. 2

La Confederazione può versare al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario un aiuto finanziario il cui importo è determinato con decreto federale semplice.

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

RS 193.9

¹ RS 101

² FF 2000 3111

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001).³

² La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2002.

1° luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ FF 2000 5352